

Verbale assemblea straordinaria

Il giorno 24 Gennaio 2020 alle ore 21,30 presso il Bar Maini località Montalbo di Ziano Piacentino (PC), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci della "Pro Loco di Montalbo " convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazione del Presidente in merito all'aggiornamento sulle pratiche per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- 2) Delibera su atto ricognitorio richiesto per data di costituzione dell'Associazione;
- 3) Approvazione nuovo Statuto.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Pintoni Paolo il quale chiama alla funzioni di Segretario la Sig.ra Ferrari Lidia .

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente informa i soci che la normativa vigente prevede che quando l'Atto Costitutivo non è mai stato formalizzato o è andato perduto, è possibile recuperare e ufficializzare la storia dell'Associazione, dal passato al presente, con c.d. **Atto Ricognitorio**, che consiste nel Verbale di una Assemblea dei soci appositamente convocata in cui la relazione del Presidente e gli interventi dei vari soci, compiono la ricognizione storica e ricostruiscono la realtà dell'Associazione. Tale atto dovrà avere la stessa forma richiesta per l'Atto Costitutivo.

I soci che fanno parte dell'Associazione da più lunga data rammentano che la stessa si è costituita nel 1984 con la denominazione "Associazione Pro Loco Montalbo "

I soci tutti che fanno parte dell'Associazione:

- preso atto che rimangono immutate le ragioni fondamentali d'essere dell'Associazione, della continuità storica della sua esistenza, della persistenza ininterrotta del tessuto sociale del sodalizio, della vita interna ed esterna dello stesso dal momento della sua fondazione ad oggi;
- della legittimazione degli attuali organi direttivi direttamente derivata attraverso gli anni dai primitivi organismi nati con la costituzione dell'Associazione stessa;
- riconfermando detti principi, che sono rimasti sostanzialmente immutati attraverso gli anni e che hanno contraddistinto l'operare e la vita stessa dell'Associazione, tutt'oggi presenti e fondamentali per l'esistenza e la ragione d'essere della stessa.

decidono di votare sul punto 2) dell'O.d.G. per dichiarare che l'Atto Costitutivo dell'Associazione corrisponde e risale al 1984.

Il Presidente espone quindi all'Assemblea le modifiche statutarie che ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa, allo scopo di uniformare lo Statuto alle attuali norme legislative nazionali e regionali in materia di associazionismo.

In particolare evidenzia che il nuovo statuto, con le modifiche proposte, prevede più compiutamente: la democraticità della struttura, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il perseguimento di finalità non lucrative e il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere rendiconto annuale; la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti.

E' garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, in particolare per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta di modifica statutaria.

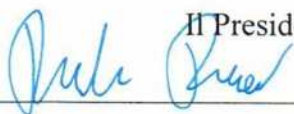
Al termine l'Assemblea, con voto unanime, delibera di apportare le modifiche statutarie ed approva, sempre con voto unanime e dopo che ne è stata data integrale lettura, il nuovo Statuto Sociale aggiornato, il quale, allegato al presente atto ricognitorio, ne forma parte integrante.

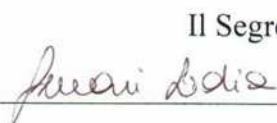
In ossequio alla volontà dei presenti, il presente atto e l'allegato Statuto vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nessuno chiede la parola e pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22,20

Fatto, letto ed approvato.

Li, Montalbo 24 gennaio 2020

 Il Presidente

 Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 20-02-2020 Serie 3
al n. 488
Corrisposti € 200,00 (€ ☒)
DUECENTO/00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim
dott. Elio PADOVANO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTALBO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

- 
1. E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione "PRO LOCO MONTALBO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " o, in breve "PRO LOCO MONTALBO APS", con sede nel Comune di Ziano Piacentino (PC) attualmente in Via Buia 141, Località Montalbo operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito territoriale del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco Montalbo APS riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Ziano Piacentino e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2. La Pro Loco Montalbo APS non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco Montalbo APS può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco Montalbo APS può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Piacenza nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
5. La Pro Loco Montalbo è apartitica e aconfessionale

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco Montalbo APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale
 - organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Montalbo -Ziano Piacentino e la qualità della vita dei residenti.

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Montalbo - Ziano Piacentino attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

h) La Pro Loco Montalbo APS può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice Terzo settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo .

i) La Pro Loco Montalbo APS può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previste.

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali e per esercizio delle attività sopra indicate la Pro Loco Montalbo APS potrà

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;

b) Stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune al raggiungimento degli scopi associativi;

c) Amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

d) Collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, centri di ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;

e) Costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, enti ed istituzioni senza scopo di lucro , pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi ai propri;

f) sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

- 
3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
 4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco Montalbo APS si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Sostenitori;
 - c) Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio della frazione Montalbo Comune di Ziano P.no e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco di Montalbo APS. I Soci Ordinari se minorenni dovranno presentare domanda firmata da chi esercita la podestà genitoriale.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco Montalbo - Ziano P.no.
5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori e devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
 - a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.
3. Tutti i soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:
 - a) a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - c) a frequentare i locali della Pro Loco;
 - d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro loco;
 - b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;
 - c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

- 
1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Montalbo APS a seguito del versamento della quota associativa annuale.
 2. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile.
 3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS, altri ETS e altri enti senza scopo di lucro. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha la facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo. Sull'eventuale ricorso si pronuncia l'Assemblea dei Soci.
 4. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Montalbo per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco Montalbo APS. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

- a) Sono organi della Pro loco Montalbo APS
 - b) Assemblea dei soci;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito dall'assemblea dei soci;
 - f) il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea dei soci .
 2. Sono organi ausiliari della Pro Loco Montalbo APS
 - a) il Vicepresidente
 - b) il Segretario
 - c) il Tesoriere
 - d) il Presidente Onorario
 3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.
 4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, richiamate all'art.13 del presente statuto.
 5. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, o in punti esterni di maggiore visibilità.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità;

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
14. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto dal almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di necessità d'urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto di due giorni.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 
1. Il Presidente della Pro Loco Montalbo APS è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
 2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
 3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
 4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
 5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
 6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco Montalbo APS ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco
 7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della Pro Loco Montalbo APS e le relative registrazioni.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. La costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti all'interno della Pro Loco è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiore a 5 unità
2. Il Collegio dei Revisori conti è composto di tre membri, scelti tra i soci della pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente, con votazione segreta. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
3. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
4. I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i soci della pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, dandone una corretta interpretazione, e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

I Probiviri durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di dirimere, al Collegio dei Comitati Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I. o al collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Piacenza ai sensi delle norme dello statuto provinciale U.N.P.L.I. di Piacenza.

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - j) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco Montalbo APS devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco Montalbo APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
La Pro Loco Montalbo APS può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Tutte le cariche della Pro Loco Montalbo APS sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Montalbo APS deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 18 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla Pro Loco.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

ART. 20- NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

Letto, approvato, sottoscritto

Montalbo di Ziano P.no , 24 Gennaio 2020

Il Segretario

Federico Lodi

Il Presidente

Marco Pini

